

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

525° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 1982

INDICE**Commissioni permanenti e Giunte**

6^a - Finanze e tesoro *Pag.* 7

7^a - Istruzione » 10

Commissioni riunite

6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria) *Pag.* 3

Commissioni d'inchiesta

Loggia massonica P2 *Pag.* 13

Sottocommissioni permanenti

Rai-Tv - Accesso *Pag.* 14

CONVOCAZIONI *Pag.* 15

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE**6ª (Finanze e tesoro)****10ª (Industria)****MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 1982**

Presidenza del Presidente della 6ª Comm.ne
SEGNANA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Rebecchini e per le finanze Tambroni Armaroli.

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º ottobre 1982, n. 697, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale » (2075), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il Presidente relatore, premesso che il provvedimento ha ricevuto alla Camera modifiche di carattere parziale nella parte tributaria ed invece più sostanziali nella parte relativa al commercio, passa a considerare le modifiche intervenute nella parte tributaria rispetto al testo a suo tempo licenziato dal Senato in sede di conversione del decreto-legge n. 495 del 4 agosto 1982. Al riguardo precisa che il Governo, nel riformulare la normativa a seguito della decadenza del decreto anzidetto, ha tenuto presente in gran parte le indicazioni emerse nell'esame presso le Commissioni riunite 6ª e 10ª del Senato.

Circa le ragioni del provvedimento, il presidente Segnana sottolinea il ripetersi della manovra finanziaria impostata nell'estate scorsa e consistente nella espansione delle

entrate con parallelo contenimento delle spese correnti dello Stato, osservando che nel momento presente la necessità di ricorrere a questa politica è tutt'altro che superata.

Passando a considerare i dettagli dell'articolato del decreto, torna a sottolineare (ricollegandosi alle osservazioni svolte nella scorsa estate riguardo al decreto n. 495) il positivo mantenimento della inferiore aliquota dell'8 per cento per molti prodotti (indicati all'articolo 2), al fine di non incidere sulla scala mobile, ovvero anche per tutelare settori della produzione particolarmente deboli, come è nel caso del settore tessile.

Sottolinea favorevolmente l'accoglimento da parte del Governo della innovazione a suo tempo introdotta in Senato (articolo 3 del presente decreto) che porta alcuni prodotti alimentari di pregio all'aliquota massima, mentre d'altra parte l'innovazione stessa è stata opportunamente attenuata alla Camera per quanto riguarda i tartufi (articolo 3-bis, secondo comma). Sempre all'articolo 3-bis (primo comma) la Camera ha ritenuto di dover portare al 10 per cento l'aliquota relativa ai dischi, nastri e cassette registrati, con una formulazione assai ampia, che si riferisce a questi prodotti in qualsiasi modo siano commercializzati, evidentemente a compensazione della perdita di gettito che deriverebbe dalla riduzione di aliquota.

Il Presidente relatore osserva quindi che il Governo ha opportunamente accolto la proposta del Senato di precisare meglio il trattamento fiscale dei trasporti dei prodotti agricoli ed ittici (articolo 5) per evitare incertezze di interpretazione. Dopo aver accennato alla precisazione introdotta dalla Camera, con l'articolo 5-bis, riguardo al trattamento fiscale delle pubblicazioni parlamentari, passa a considerare la complessa problematica inerente all'articolo 6 del decreto, emersa già in relazione alla conversione in legge del decreto n. 430 del 10 luglio 1982. Nella prima parte di tale articolo viene ripresa la disposizione che rende non opera-

tivo in alcuni casi, il principio della continuazione: a tale riguardo il presidente relatore osserva che ciò potrebbe costituire un utile deterrente contro l'evasione. Nella seconda parte, concernente le rilevanti sanzioni per violazione degli obblighi di emissione della ricevuta fiscale ovvero di fatturazione o di registrazione, consistenti nella chiusura dell'esercizio o nella sospensione dall'iscrizione all'Albo, la Camera ha aggiunto disposizioni tendenti a delimitare e a rendere meno preoccupanti le conseguenze pratiche delle innovazioni in questione: il Presidente relatore osserva che con tali integrazioni cadono alcune delle grosse perplessità che erano emerse nel corso dell'esame, in Senato, del precedente decreto, perplessità che tenevano conto del vivo allarme suscitato nelle categorie professionali interessate.

Il presidente Segnana rileva infine che le osservazioni svolte nel corso dell'esame del precedente decreto presso le Commissioni riunite mantengono la loro attualità e validità. In particolare, le preoccupazioni per la vanificazione dell'accorpamento delle aliquote IVA (che era stato effettuato di recente) ora emerse alla Camera, erano state già vivamente sollevate nell'esame in Senato, dove non si era insistito troppo a difesa dell'accorpamento, di fronte alle gravi ragioni obiettive portate dal Governo e nella fiducia che in un secondo tempo si potrà tornare a riaccorpere nuovamente le aliquote, che ora vengono differenziate.

Il presidente relatore Segnana conclude invitando ad approvare sollecitamente la conversione in legge del decreto, al fine di chiudere il complesso e difficile *iter* di un provvedimento che incide sulla delicata materia tributaria; a tale riguardo preannuncia sin d'ora che come relatore egli sarà contrario a qualunque proposta di modifica, per evitare un ritorno del provvedimento alla Camera che presumibilmente non potrebbe concludere in tempo il procedimento di conversione.

Il senatore Vettori, relatore per la parte che riguarda il settore commerciale, sottolinea come questa sia stata modificata prima dal Senato in occasione dell'esame del richiamato precedente decreto-legge n. 495 del

1982 (non convertito), poi dal Governo con il presente decreto-legge n. 697 del 1982, e quindi dalla Camera dei deputati in occasione della conversione in legge di quest'ultimo.

I punti più importanti del provvedimento, afferma, riguardano, con gli articoli 8 e 9, il blocco delle licenze commerciali, la materia degli orari di apertura dei negozi ed il credito agevolato al commercio. Sempre all'articolo 9, poi, vi è una norma che riguarda l'edilizia residenziale in merito alla quale si rimette, per le motivazioni che sono alla base della sua emanazione, a quanto detto nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 697.

Entrando, quindi, nei dettagli del provvedimento in esame, sottolinea la novità caratterizzata dalla previsione di un termine, comunque non oltre il 31 dicembre 1984, per la validità delle norme introdotte. In particolare, a proposito del blocco delle licenze, evidenzia come esso sia valido per i comuni con popolazione superiore ai cinque mila abitanti sprovvisti del piano di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita, con l'eliminazione, rispetto al precedente testo, della differenziazione tra esercizi con superfici rispettivamente inferiori e superiori ai 200 metri quadrati.

Ricorda, poi, i casi in cui l'autorizzazione all'ampliamento e al trasferimento degli esercizi commerciali non può essere negata: tutti provvedimenti, questi, volti a bloccare la polverizzazione del settore distributivo e a favorirne una maggiore razionalizzazione.

A proposito della nuova disciplina degli orari di apertura dei negozi, essa si è resa necessaria in seguito a vari esperimenti portati avanti da alcuni comuni che, tuttavia, avevano provocato non poche incertezze in materia fino a sfociare in vari ricorsi ai TAR.

L'articolo 9, infine, che si riferisce al credito agevolato al settore commerciale, prevede alcune modifiche alle modalità, procedure e limiti di finanziamento già previsti dalla legge 517 del 1975.

Sottolineato, in conclusione, come sianc superabili eventuali obiezioni sulla decretazione d'urgenza usata nella presente situazione, e come la nuova normativa possa da

re un concreto contributo al contenimento dei prezzi, ribadisce la necessità di approvare il testo così come modificato dalla Camera dei deputati.

Segue il dibattito.

Il senatore Lai, dopo aver evidenziato come il decreto-legge n. 697 in conversione sia sostanzialmente la reiterazione di un precedente provvedimento già esaminato (anche se non convertito dal Senato: il decreto-legge n. 495 del 1982), sottolinea come le osservazioni fatte a suo tempo in quella sede dalle Commissioni riunite 6^a e 10^a siano state recepite e fatte proprie dalla Camera dei deputati con le modifiche approvate al decreto-legge in esame.

Se è vero che un numero maggiore di aliquote IVA genera più confusione negli operatori, è altrettanto vero che tale situazione è stata occasionata dalla necessità di mantenere, per alcuni prodotti che si sono voluti favorire, il vecchio regime di aliquote IVA. Per il futuro, sostiene, sarebbe meglio operare più sulle tabelle che sulle aliquote, spostando singoli prodotti o classi di prodotti da una tabella ad un'altra.

Ribadendo come il decreto-legge in esame, insieme a quello n. 688 del 1982 e ai disegni di legge finanziaria e di bilancio, faccia parte di una manovra più ampia di politica economica che il Governo intende portare avanti al fine di attenuare il notevole *deficit* statale e combattere l'inflazione, anche attraverso una riduzione dei consumi, si sofferma sul merito dei singoli articoli illustrandone il contenuto.

In particolare, a proposito delle nuove e maggiori sanzioni introdotte dall'articolo 6, sottolinea come la previsione del meccanismo di cui al penultimo comma del testo approvato dalla Camera, abbia attenuato le perplessità che originariamente erano sorte per l'introduzione delle sanzioni in questione.

Ribadita, infine, l'idoneità e l'opportunità della manovra fiscale in tema di imposta sugli spettacoli così come delineata dall'articolo 7, auspica la complessiva approvazione del decreto-legge 697 del 1982 nel testo giunto modificato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Pollastrelli, ribadisce la contrarietà del Gruppo comunista alla manovra complessiva di politica economica del Governo ed in particolare a quella sulle aliquote IVA. I motivi afferma, sono gli stessi più volte espressi dal Gruppo cui appartiene in sede di discussione del precedente decreto-legge n. 495 del 1982 non convertito.

Dopo aver lamentato l'estrema incertezza e variabilità delle cifre riguardanti le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, precisa l'atteggiamento del Gruppo comunista favorevole alla restituzione della seconda *tranche* di rimborsi IRPEF previsti dal provvedimento sul *fiscal drag* (legge n. 683 del 1982) e all'introduzione dei registratori di cassa per gli esercizi commerciali, come momento qualificante di lotta all'evasione fiscale in questo settore.

Egli ricorda le macroscopiche dimensioni dell'evasione in materia di IVA: in agricoltura, per esempio, il reddito risultante dalle dichiarazioni IVA sarebbe di circa 2.300 miliardi nel 1980, mentre secondo i dati della contabilità nazionale esso ammonterebbe a 10.000 miliardi, ed analoga è la situazione del commercio, dove il valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni IVA è di appena 7.600 miliardi, contro 21.500 miliardi risultanti dalla contabilità nazionale. Non v'è dubbio, afferma l'oratore, che una normativa più farragिनosa agevola la evasione.

Quanto all'impatto sui prezzi del provvedimento in esame, si sono dimostrate fondate le preoccupazioni che i comunisti espressero già a settembre, in polemica col ministro Marcora: i prezzi al consumo registrano un aumento del 17,2 per cento rispetto all'anno precedente, aumento nettamente superiore a quello dei prezzi all'ingrosso.

Il senatore Pollastrelli ricorda poi i gravi problemi connessi al meccanismo dei rimborsi IVA, ed osserva come una delle conseguenze del presente decreto sarà appunto quella di aumentare tali rimborsi (ad esempio per le carni bovine).

Il Parlamento, egli ricorda, era sempre stato favorevole ad una semplificazione delle aliquote; un prelievo di migliaia di miliardi

attuato in questo modo, senza toccare le vere cause del dissesto della finanza pubblica, costituisce un modo miope e irresponsabile di affrontare la situazione (e non a caso nella stessa maggioranza si moltiplicano i segni di disagio e di divisione).

Dopo aver criticato il metodo del Governo, di adottare decreti dal contenuto eterogeneo e di insistere nel ripresentarli dopo che essi sono decaduti, il senatore Pollastrelli precisa l'atteggiamento del Gruppo comunista: come già alla Camera (dove la questione di fiducia arrestò il confronto in atto tra opposizione e maggioranza) i comunisti intendono chiedere la limitazione al 1982 della efficacia delle nuove aliquote, proponendo invece — con decorrenza 1° gennaio 1983 — un diverso accorpamento delle aliquote stesse, che verrebbero portate a 5 (contro 6 del sistema anteriore, e 8 dell'attuale), secondo un meccanismo che garantirebbe un gettito di poco inferiore a

quello previsto dal Governo, e comunque superiore a quello previsto prima dal decreto-legge.

Tale sistema integrato da alcune modifiche relative a particolari comparti merceologici) assicurerebbe comunque, afferma l'oratore, un meccanismo più semplice, e la possibilità di controlli più efficaci, nonché un impatto meno pesante sull'andamento del costo della vita.

Il presidente Segnana informa che il Gruppo comunista si è riservato di svolgere un ulteriore intervento, sugli specifici problemi dell'ordinamento del commercio, nel corso della seduta di domani.

Dopo brevi interventi del senatore Pollastrelli e del senatore de' Cocci, il Presidente avverte che, per venire incontro a tale richiesta, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 18,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 1982

Presidenza del Presidente
SEGNANA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Fracanzani, per le finanze Moro e per gli interni Spinelli.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che, avendo la Presidenza del Senato definito la questione di competenza sollevata dalla 2^a Commissione in merito al disegno di legge n. 1490-B (già assegnato in sede referente alla 6^a Commissione) nel senso di confermare l'assegnazione alla Commissione, l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato, nella sede referente, con l'esame del menzionato disegno di legge n. 1490-B, recante disciplina per la regolarizzazione delle società di fatto.

IN SEDE REFERENTE

«Provvedimenti finanziari per gli enti locali per il triennio 1981-1983» (1269)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge, rinviato da ultimo nella seduta del 4 novembre.

Il relatore Beorchia prende la parola per illustrare gli emendamenti governativi; sottolinea anzitutto che, con le proposte di modifica, il disegno di legge viene innovato notevolmente divenendo un provvedimento di disciplina del finanziamento degli enti locali per il triennio 1983-1985. Con le proposte del Governo, su cui si è concentrato in questi ultimi giorni il dibattito, in partico-

lare tra gli amministratori locali, si tende a collocare il problema della finanza locale in una prospettiva più ampia di quella annuale, accogliendo una richiesta ripetutamente avanzata.

Il relatore Beorchia passa quindi ad illustrare le linee generali delle proposte governative. I primi quattro articoli — egli dice — rivestono carattere politico-programmatico e, confermata la partecipazione dei comuni all'elaborazione dei programmi regionali di sviluppo, dispongono in materia di bilanci annuali e pluriennali e prevedono la redazione di una relazione previsionale e programmatica.

Gli articoli 5 e 6 fissano l'ammontare e le modalità dei trasferimenti dello Stato ai comuni e alle province: per gli anni 1983, 1984, 1985 tali trasferimenti verranno effettuati in misura uguale ai trasferimenti relativi al 1982. La copertura verrà assicurata, per il 1983, essenzialmente con l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 4 del disegno di legge finanziaria per il 1983; a questo proposito il relatore nota che il provvedimento in esame è collegato al disegno di legge finanziaria (attualmente in discussione presso l'altro ramo del Parlamento) anche per altri aspetti, in particolare relativamente al personale degli enti locali.

Con gli articoli da 7 a 11 si disciplinano i fondi perequativi per i comuni e le province, e le relative modalità di ripartizione: gli stanziamenti relativi al 1984 e al 1985 — nota l'oratore — mostrano un significativo aumento rispetto allo stanziamento relativo al 1983.

Passando a considerare l'articolo 12 (relativo alla determinazione dei costi, e del grado di copertura di tali costi tramite le tariffe, dei servizi pubblici a domanda individuale), il relatore sottolinea l'esigenza di una precisa individuazione dei servizi a domanda individuale.

Per quanto riguarda l'articolo 13, il relatore Beorchia nota che la disposizione si

connette alla sovrainposta sul reddito dei fabbricati disciplinata dai successivi articoli 23 e seguenti. Infatti, si prevede che i comuni che deliberano l'applicazione della sovrainposta possano iscrivere tra le entrate dei bilanci di previsione un importo che va dal 4,5 per cento al 13 per cento dell'ammontare dei trasferimenti statali fissati dall'articolo 5, a seconda della misura dell'aliquota della sovrainposta. Se il gettito della sovrainposta risultasse minore di quello iscritto nel bilancio di previsione, il comune riceverebbe un contributo integrativo a carico dello Stato; la corresponsione del contributo viene però subordinata all'applicazione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica (di cui trattasi nel successivo articolo 36) e all'avvenuta copertura di almeno il 30 per cento del costo dei servizi a domanda individuale tramite le tariffe (in ogni caso le tariffe e i contributi relativi a tali servizi devono essere incrementate del 13 per cento rispetto al 1982).

Con gli articoli 14 e 15 — prosegue il relatore Beorchia — si dispone in merito all'assunzione di mutui per investimenti e si dà alla Cassa depositi e prestiti l'autorizzazione a concedere mutui per ammontari pari a 5.000 miliardi per l'anno 1983, ed a 5.500 miliardi per ognuno dei due anni successivi; vengono fissati i criteri di ripartizione di tali importi, ed, infine (con l'articolo 15), si riprende il divieto di indebitamento con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, prevedendosi alcune eccezioni puntualmente indicate.

Dopo aver dato conto dell'articolo 16 (relativo alla destinazione dell'avanzo di amministrazione) e degli articoli dal 17 al 22 (recanti norme di carattere essenzialmente organizzatorio), il relatore Beorchia si sofferma sugli articoli da 23 a 35 con i quali si dà ai comuni facoltà di istituire una sovrainposta sul reddito dei fabbricati, ubicati nel territorio comunale, relativo agli anni 1983 e 1984. Il relatore chiarisce che il gettito della sovrainposta viene incamerata dai comuni, i quali hanno potere in ordine alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione e alla irrogazione delle eventuali pene pecuniarie e delle sovrattasse. L'istituzione del-

la sovrainposta deve essere deliberata entro il 31 marzo di ciascuno dei due anni; contestualmente i comuni devono determinare l'aliquota, in misura variabile dal 10 al 30 per cento del reddito imponibile (che è determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi). Vengono disciplinate le modalità di versamento alle tesorerie comunali (da eseguirsi con un versamento provvisorio entro il mese di novembre 1983 e 1984, e da versamenti a saldo entro il mese di maggio). Sono anche previsti controlli incrociati tra l'Amministrazione finanziaria e i comuni in ordine alla regolarità del pagamento della sovrainposta. Infine, si dettano disposizioni in ordine alla liquidazione della sovrainposta, nonché all'eventuale accertamento, e si determinano le sovrainposte e le pene pecuniarie in caso di omesso o insufficiente versamento; per quanto riguarda il contenzioso si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972.

Il relatore, proseguendo nella sua esposizione, passa quindi ad illustrare gli articoli da 36 a 46, con i quali si stabiliscono aumenti delle entrate dei comuni tramite inerementi di tariffe, imposte, tasse e diritti vari. L'oratore si sofferma in particolare sull'articolo 38 (con il quale si dà facoltà ai comuni di istituire, per il triennio 1983-85, una addizionale di 10 lire per ogni chilowattora di energia elettrica consumato nelle abitazioni; la sovrainposta, ridotta a 4 lire, può essere estesa all'energia elettrica impiegata in locali diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 chilowatt), sull'articolo 44 (con il quale si autorizzano le regioni a statuto ordinario ad aumentare fino al 100 per cento le tasse sulle concessioni regionali), e sull'articolo 46 (con il quale si stabilisce che le aliquote INVIM siano fissate nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972).

Infine, il relatore dà conto dell'articolo 47 (con il quale si delega il Governo a riordinare la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubblicazioni, e della tassa di occupazione permanente o

temporanea di spazi ed aree pubbliche), e degli articoli 48 e 49 recanti la copertura finanziaria delle precedenti disposizioni.

Conclusa l'esposizione delle linee generali delle proposte governative, il relatore sottolinea che tali proposte costituiscono una concreta iniziativa tendente ad assicurare agli enti locali un quadro di riferimento finanziario che si estenda su un periodo superiore all'anno. L'oratore nota quindi che è indispensabile avere dal Governo dati sufficienti (in particolare sulle previsioni di spesa degli enti locali nel triennio 1983-85): tali informazioni sono necessarie non solo per valutare la coerenza delle proposte, ma anche in relazione alla determinazione dello spazio da lasciare all'autonomia impositiva (che in ogni caso, sottolinea l'oratore, deve essere vista in connessione all'esigenza di perequazione tra gli enti locali).

Avviandosi alla conclusione il relatore Beorchia esprime l'avviso che sia necessario muoversi in direzione di un ampliamento dell'area di imposizione autonoma: la proposta sovrainposta sui fabbricati dovrà comunque essere valutata in relazione alle esigenze di perequazione ed anche a possibili problemi di applicazione; occorrerà quindi valutare sia l'opportunità di intervenire con miglioramenti sia la possibilità di eventuali altre soluzioni.

Concludendo il relatore sottolinea positivamente gli aspetti delle proposte governa-

tive relativi ai fondi perequativi e alla spesa per investimenti.

Si apre il dibattito.

Il senatore Bonazzi osserva che le proposte governative modificano radicalmente il disegno di legge e sostiene la necessità di una completa illustrazione (possibilmente scritta) dell'insieme degli emendamenti. In particolare egli ritiene indispensabili informazioni sul previsto gettito della sovrainposizione sui redditi dei fabbricati, e su quello dell'addizionale sull'energia elettrica. Chiarimenti sono poi necessari sull'articolo 13 e sugli effetti delle disposizioni relative ai servizi a domanda individuale, sull'ammontare dei fondi perequativi (che sono assai più ampi negli ultimi due anni del triennio), sui collegamenti con il disegno di legge finanziaria.

Concludendo il senatore Bonazzi, ribadisce la necessità che il Governo appronti una relazione organica, con la quale si illustri anche la strategia complessiva in cui si inseriscono le proposte.

Il presidente Segnana, quindi, avverte che l'intervento dei rappresentanti del Governo deve essere rinviato ad una prossima seduta, a causa degli impegni della Commissione in relazione all'esame, presso le Commissioni riunite 6^a e 10^a, del decreto-legge in materia d'IVA.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

ISTRUZIONE (7°)

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 1982

Presidenza del Presidente
BUZZI*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Falcucci.**La seduta inizia alle ore 18,30.***IN SEDE REFERENTE**

« Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale » (1998), approvato dalla Camera dei deputati, d'iniziativa dei deputati Almirante ed altri, Occhetto ed altri, Mammi ed altri, Fiandrotti ed altri, Tesini Giancarlo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 3 novembre.

Intervengono nella discussione generale i senatori Bompiani e Spitella. Il senatore Bompiani, dopo avere accennato alle diverse posizioni che il dibattito sulla riforma della scuola secondaria superiore ha fatto registrare sia a livello di opinione pubblica che in campo più propriamente politico, dichiara di ritenere importante, allo scopo di meglio individuare gli obiettivi da perseguire e i relativi meccanismi, partire dall'esame di alcuni dati statistici che testimoniano l'evoluzione in atto nella domanda di scolarità verificatasi recentemente nel nostro Paese. L'oratore passa quindi ad illustrare alcuni dati relativi alla distribuzione degli studenti secondo il grado delle scuole dal 1958-59 al 1981-82, dai quali si evince un aumento della scolarizzazione globale, in particolare della scuola secondaria superiore, ed universitaria, nonché altri dati concernenti la distribuzione degli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori secondo l'indirizzo

degli studi, sempre relativamente allo stesso periodo, che testimoniano — prosegue l'oratore — un lieve incremento degli istituti professionali e tecnici, un incremento dei licei scientifici fino agli ultimi anni, cui successivamente ha fatto seguito una lieve diminuzione, una diminuzione per gli istituti magistrali e i licei classici, con tendenza tuttavia al consolidamento, per questi ultimi, negli anni più recenti.

Dopo aver ricordato quindi le « idee guida » del dibattito nel corso degli anni '60, che vasta eco registrarono in quasi tutti i paesi industrializzati, e individuabili a suo avviso, nella accentuazione della teoria della centralità del mercato del lavoro ai fini dello sviluppo, nonché nell'esigenza di garantire una maggiore flessibilità alle strutture formative scolastiche, valorizzando il decentramento e la partecipazione sociale alla gestione delle strutture formative stesse, il senatore Bompiani, passa quindi ad esaminare il testo approvato dalla Camera dei deputati, il cui articolo 1 ritiene essere eccessivamente ambiguo, in quanto non opera una precisa scelta tra modello di scuola intesa quale « servizio sociale » e modello di « tipo efficientistico » in grado cioè di adeguarsi alle esigenze spontanee del sistema produttivo. In realtà, osserva il senatore Bompiani, l'obiettivo enunciato nell'articolo 1 — assicurare una formazione culturale e professionale di base che consenta sia l'inserimento nel mondo del lavoro, che l'accesso agli studi superiori — richiede ulteriori riflessioni. Dichiarato invece sostanzialmente di concordare sulla struttura unica di scuola secondaria superiore, formula alcune osservazioni circa l'articolazione interna di piani di studio, ritenendo l'introduzione del biennio positiva solo a condizione che esso venga frequentato da tutti, quale prolungamento dell'obbligo scolastico; che assuma carattere promozionale per le scelte successive, e che offra infine possibilità di inserimento in cicli di formazione

professionale vera e propria tali da consentire un rapido assorbimento nel mercato del lavoro.

Relativamente a quest'ultima ipotesi si dichiara comunque favorevole a prevedere meccanismi di rientro nel ciclo formativo della scuola secondaria superiore abilitanti anche all'accesso all'Università. In particolare poi, per quanto riguarda la « professionalizzazione » ottenibile nell'ambito della formazione scolastica garantita dalla nuova scuola secondaria superiore, ritiene incongruo unificare nel corso del quinquennio la formazione culturale che necessariamente lo Stato deve assicurare (valutabile in almeno trentasei ore settimanali) e quella di tipo professionale spettante alla Regione, temendo l'impossibilità pratica di garantire contemporaneamente un buon livello di preparazione culturale e di formazione professionale pratica con tirocinio.

Per quanto riguarda invece, il problema degli accessi all'Università, il senatore Bompiani ritiene valida la disciplina introdotta nel provvedimento, che garantisce la congruità tra i piani di studio seguiti nei diversi indirizzi e singoli corsi di laurea o di diploma universitario, nonché l'attuazione della normativa mediante prove da definirsi da parte del Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale. Ritiene per altro necessario arginare l'indiscriminata spinta all'iscrizione all'Università che, nell'attuale carenza di adeguate possibilità di lavoro, finisce col gravare sul bilancio nazionale, creando disoccupazione intellettuale in misura sempre più vasta. A questo proposito, l'oratore cita, in particolare, il settore sanitario che registra un eccessivo numero di laureati e per il quale occorre a suo avviso non solo ridurre il numero degli iscritti alle università, ma garantire altresì, attraverso una più rigorosa preparazione dei programmi di studio, una migliore preparazione degli studenti.

Altro aspetto che necessita, a suo avviso, ulteriori riflessioni è il rapporto che si intende instaurare tra organizzazione scolastica (statuale) e centri di formazione professionale (regionali). Infine dichiara di condividere le preoccupazioni già avanzate in

precedenti interventi per l'eccessivo ricorso al sistema della legislazione delegata per quanto riguarda la soluzione di troppi punti qualificanti della riforma.

Il senatore Bompiani dopo aver dichiarato quindi di condividere l'impostazione fondamentale del provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati, di cui riconosce la positività sotto molteplici profili, ribadisce tuttavia la necessità di correggerne talune ambiguità, approfondendo altresì particolari aspetti, quali per esempio quelli concernenti l'auspicata sintesi tra « formazione culturale » e « preparazione professionale », nonché il riparto di competenze tra Stato e Regioni nel settore della formazione professionale.

Il senatore Spitella, dopo aver sottolineato l'avanzato stato cui è giunto il dibattito sui temi dell'istruzione secondaria superiore in Parlamento e nel Paese, esprime l'esigenza — fortemente sentita dal Gruppo democristiano — di giungere in tempi brevi all'approvazione di una riforma, non più differibile se si vogliono riportare gli studi secondari al necessario livello culturale e di impegno degli studenti. Pur non nascondendosi taluni limiti e difetti del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento l'oratore dichiara che la sua parte politica è decisa a favorire il più sollecito iter del disegno di legge, rinunciando anche a pur legittimi desideri di perfezionismo, e ciò sia in considerazione del fatto che da troppo tempo si è in attesa di una riforma, sia perchè si riconosce che il testo in discussione — punto di equilibrio tra le due istanze formative, culturale e professionale — risponde all'esigenza di non creare differenze di ordine qualitativo nell'ordine di studi secondari, dimostrando chiaramente, d'altro canto, come il tempo abbia fatto ragione di soluzioni generalizzanti affermatesi negli anni passati, in ordine alle quali la Democrazia cristiana aveva espresso dubbi e perplessità (accenna fra l'altro alla tendenza alla totale deprofessionalizzazione degli studi secondari superiori, ricordando il convegno di Frascati del 1970).

Dopo aver accennato a talune critiche, che ritiene per altro superabili, mosse in ordine

all'opportunità di abolire totalmente (ed in particolare in riferimento al liceo classico) una struttura collaudata, pur se difettosa, qual è quella vigente, in vista di una nuova ancora poco delineata, si sofferma su quattro aspetti, a suo avviso degni di rilievo, del disegno di legge.

Il primo di essi si riferisce alle modalità di esercizio della delega conferita al Governo (articoli 24 e 25): osserva in proposito che la strada prescelta del conferimento della delega appare obbligata, mentre la formulazione relativa al controllo parlamentare ed in particolare la previsione di una Commissione mista di senatori e deputati, presentano il fianco a talune critiche in rapporto al nostro ordinamento costituzionale, e ritiene quindi che sarà opportuno verificare in uno sforzo comune la possibilità di eventuali miglioramenti.

Altro punto, anch'esso ad avviso dell'oratore non implicante problemi di ordine politico, si riferisce alla previsione dell'aumento di due anni dell'obbligo scolastico e alla correlativa possibilità di anticipare al quinto anno di età la frequenza: invita ad una riflessione in proposito, pur osservando che con la soluzione adottata il problema è in qualche modo differito, e comunque non appare tale da pregiudicare l'iter del provvedimento.

Di maggior rilievo è a suo avviso l'esigenza di una riflessione sulle norme relative agli insegnamenti dell'area comune (articolo 4) in relazione soprattutto a talune apparenti contraddizioni, che fanno temere che si pervenga, alla fine del primo biennio, ad una formazione pressochè indifferenziata tra i vari indirizzi, con conseguenti carenze di approfondimento.

Ultimo tema, a suo avviso meritevole di maggiore considerazione (ed in ordine al quale auspica che la Commissione compia con la più ampia convergenza uno sforzo

per superare gli inconvenienti presenti nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento), è quello relativo ai rapporti tra istruzione secondaria superiore e formazione professionale, stante l'assenza nel testo di un'ipotesi di ciclo corto che possa rispondere alla domanda, senz'altro esistente, di una formazione diversa da quella propria degli studi secondari superiori. Ritiene in proposito che si possa trovare una soluzione funzionale, eventualmente attraverso forma di collaborazione tra lo Stato e le Regioni (la cui competenza in materia di formazione professionale non può certo essere revocata in dubbio), che consenta in ogni caso la possibilità di eventuali rientri nel sistema scolastico: non accettabili sarebbe a suo avviso l'esodo verso i corsi di formazione regionali al termine del primo biennio degli studi secondari superiori, così come non interamente soddisfacente può apparire la norma già presentata presso l'altro ramo del Parlamento in materia, e non approvata in quella sede.

Il senatore Spitella, avviandosi a conclusione del suo intervento, accenna infine alla soluzione che l'articolo 14 dà in ordine agli esami di diploma di scuola secondaria superiore, che ritiene accettabile e di cui prospetta l'opportunità di una entrata in vigore anticipata rispetto ai tempi di attuazione della riforma, e termina ribadendo il convinto impegno del Gruppo della Democrazia cristiana all'approvazione del disegno di legge.

Il presidente Buzzi, quindi, comunica che è a disposizione dei Gruppi politici, presso la segreteria della Commissione, una documentazione relativa ai temi di maggior rilievo emersi nel dibattito sulla scuola secondaria superiore.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 19,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P 2**

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 1982

Presidenza del Presidente
ANSELMI

La seduta inizia alle ore 10.

**AUDIZIONE DEL SIGNOR MARIO FOLIGNI ED
ESAME DEL PROGRAMMA DEI LAVORI**

Dopo alcune comunicazioni del Presidente sui documenti pervenuti dopo l'ultima seduta, la Commissione riprende e conclude, in seduta pubblica e libera audizione, l'ascolto del signor Mario Foligni.

La discussione sul programma dei lavori della Commissione è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14.

SOTTOCOMMISSIONE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO-TELEVISIVI

Sottocommissione permanente per l'Accesso

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 1982

Presidenza del Presidente
STERPA

La seduta inizia alle ore 17,45.

Resta stabilito che il collegio dei relatori, incaricato dagli adempimenti di cui all'articolo 5 del Regolamento della Sottocommissione, sarà composto, oltre che dal Presidente, dal deputato Borri e dal senatore Pozzo.

La seduta termina alle ore 18.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

(6^a - Finanze e tesoro)

(10^a - Industria)

Mercoledì 10 novembre 1982, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (2075) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

1^a (Affari costituzionali)

Mercoledì 10 novembre 1982, ore 10,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Soppressione dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma (544).
- VITALONE ed altri. — Modifica dell'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (1654).
- OSSICINI ed altri. — Modificazioni alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi: ripristino della festività dell'Epifania (1824).

II. Esame del disegno di legge:

- BARSACCHI ed altri. — Autorizzazione alla istituzione di case da gioco nel territorio di ciascuna Regione (326).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Legge quadro sul pubblico impiego (1952) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4^a (Difesa)

Mercoledì 10 novembre 1982, ore 10

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori (1957).
- SPINELLI ed altri. — Estensione delle provvidenze di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 214, a favore degli ex dipendenti del Ministero della difesa appartenenti ai soppressi ruoli speciali transitori (ex R.S.T.) (113).
- Proroga dei limiti temporali di efficacia della legge 18 gennaio 1977, n. 9, in materia di avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare (1902).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FALLUCCHI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 dicembre 1973, n. 804, e 20 settembre 1980, n. 574, e al decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 458, riguardanti il trattenimento in servizio dei colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza e l'avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate (1809).
- PACINI ed altri. — Riconoscimento del grado di ufficiale dell'esercito agli allievi del 125° Corso dell'Accademia di artiglieria e genio (1943) (876).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ORIANA e FALLUCCHI. — Aggiornamento dei limiti di spesa per il ricorso alla procedura in economia prevista dai decreti del Presidente della Repubblica n. 1076 e n. 1077 del 5 giugno 1976 in materia di regolamenti per l'amministrazione delle armi e degli stabilimenti militari (1837).
- ORIANA. — Competenza ad emanare norme nella materia di cui al regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 (1836).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ORIANA ed altri. — Accesso alla proprietà della casa per il personale militare (351).
- SCHIETROMA ed altri. — Concessione di un anticipo dell'indennità di buonuscita ai militari per la costruzione o l'acquisto di una casa di proprietà (475).
- CORALLO ed altri. — Norme per la determinazione del fabbisogno edilizio per l'accesso del personale militare all'abitazione nell'ambito del piano decennale per l'edilizia residenziale ed in relazione al programma di alloggi di servizio per gli appartenenti alle Forze armate (717).

- SIGNORI ed altri. — Norme per l'incremento del piano decennale di costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e per l'agevolazione dell'accesso alla proprietà della casa nella sede di servizio del personale civile e militare dello Stato (895).

5ª (Bilancio)

Mercoledì 10 novembre 1982, ore 10

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (2075) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledì 10 novembre 1982, ore 12

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. — Istituzione della lotteria di Venezia (2044).
- PINNA ed altri. — Modifiche all'articolo 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1755, in materia di regime giuridico delle acque pubbliche e norme concernenti la pubblicizzazione degli stagni (155).
- PAVAN ed altri. — Riapertura dei termini di cui all'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per l'iscrizione agli Istituti di previdenza presso il Ministero del te-

soro - Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) (1472).

- ROMEI ed altri. — Norme sulla istituzione di fondi di investimento del risparmio dei lavoratori (1633).
- BERLANDA ed altri. — Disciplina per la regolarizzazione delle società di fatto (1490-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LONGO ed altri. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Congregazione italiana dell'ordine cistercense la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (1833).
- GUERRINI. — Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a cedere gratuitamente al comune di Chiaravalle l'immobile della ex agenzia tabacchi (1924).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Provvedimenti finanziari per gli enti locali per il triennio 1981-1983 (1269).
- DE GIUSEPPE ed altri. — Disciplina fiscale concernente il trattamento di fine rapporto (1884-*Urgenza*).
- Deputato SPINI ed altri. — Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze (1980) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRAZIOLI ed altri. — Possibilità di opzione per la pensionistica di guerra a favore degli invalidi per causa di servizio delle tre Armi delle Forze armate e dei Corpi militarizzati (1221).
- SAPORITO ed altri. — Riconoscimento agli invalidi per causa di servizio, ai loro familiari ed ai familiari dei caduti per

servizio della facoltà di optare per la pensionistica di guerra (1318).

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

- Norme per l'ampliamento e l'integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze (1441-*his*) (*Risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 7, 8, commi primo e secondo, e da 9 a 11 del disegno di legge n. 1441*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato (1638) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- BARTOLOMEI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificata con le leggi 31 luglio 1959, n. 617, 29 dicembre 1966, n. 1277, e 10 maggio 1973, n. 278 (202).
- MORANDI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, numero 1295, per l'ampliamento dell'esercizio del credito sportivo a favore delle società ed associazioni sportive (499).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni modificative ed integrative del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la permuta di immobili statali in uso ad amministrazioni governative (1488).
- TOLOMELLI ed altri. — Nuove norme in materia di trasferimento d'uso di beni immobili demaniali (1520).

- Disposizioni per il completamento ed ammodernamento dei beni immobili dello Stato destinati a servizi governativi (339).

* * *

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, della seguente sentenza della Corte costituzionale:

N. 92, del 9 aprile 1981, sulla illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate ed i relativi consorzi debbono far fronte ad oneri finanziari posti a loro carico, derivanti dalla erogazione di benefici combattentistici in sede di quiescenza (*Doc. VII, n. 58*).

7^a (Istruzione)

Mercoledì 10 novembre 1982, ore 9,30

Comunicazioni del Governo sul settore dell'istruzione artistica.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati ALMIRANTE ed altri; OCCHETTO ed altri; MAMMI' ed altri; FIANDROTTO ed altri; TESINI Giancarlo ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale (1998) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Interpretazioni, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (1936).

- SAPORITO e DELLA PORTA. — Integrazione all'articolo 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, per il riconoscimento di servizi (861).

- RIGGIO ed altri. — Norme integrative all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, relative alla docenza universitaria (973).

- SAPORITO ed altri. — Integrazioni alle disposizioni relative all'inquadramento nella qualifica di professore straordinario contenute nel decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, concernente misure urgenti per l'università (1087).

- MARAVALLE ed altri. — Provvidenze per il personale docente degli istituti superiori di educazione fisica e interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni (1337).

- GENOVESE ed altri. — Norme integrative dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, relative alla docenza universitaria (1390).

- SAPORITO ed altri. — Modifiche all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria (1669).

- FIMOGNARI ed altri. — Norme di integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità a professore associato (1790).

- FIMOGNARI ed altri. — Norme di interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità a professore associato. Applicazione dell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, relativo alla composizione delle commissioni giudicatrici (1791).

- BAUSI ed altri. — Inquadramento dei tecnici laureati di ruolo nel ruolo degli assistenti universitari confermati (1933).

- BAUSI ed altri. — Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (1976).

III. Esame dei disegni di legge:

- MITTERDORFER e BRUGGER. — Riconoscimento del servizio scolastico preruolo espletato senza titolo di studio prescritto al personale insegnante e direttivo della scuola secondaria in lingua tedesca e delle località ladine (1898).
- CHIARANTE ed altri. — Promozione e sviluppo delle istituzioni di arte contemporanea e altri interventi riguardanti le attività artistiche (1865).
- Deputati AMALFITANO ed altri. — Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi di notevole interesse storico in possesso di enti pubblici e di privati (2025) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati PAGLIAI ed altri. — Norme concernenti l'Opera del vocabolario storico-linguistico della lingua italiana presso l'Accademia della Crusca (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- PAPALIA ed altri. — Modificazione dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, e dell'articolo 66 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai fini dell'assegnazione definitiva della sede ai vincitori dei concorsi ordinari e riservato a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istruzione artistica (1950).

II. Discussione dei disegni di legge:

- MARAVALLE e ZITO. — Istituzione dell'Archivio delle opere grafiche d'arte contemporanea (119).

- Estensione ai cittadini italiani residenti all'estero per motivi di lavoro e professionali e loro congiunti di alcuni benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153 (2051) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 10 novembre 1982, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Finanziamento delle opere di straordinaria manutenzione del ponte girevole di Taranto (1926-Urgenza).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Deputati PERNICE ed altri; LA LOGGIA ed altri. — Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (2020) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ulteriore rinnovo della delega al Governo prevista dall'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e dall'articolo 2 della legge 10 marzo 1980, n. 56, in materia di salvaguardia della laguna di Venezia (1979).
- Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (121).

9ª (Agricoltura)

Mercoledì 10 novembre 1982, ore 10

*In sede deliberante***I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

- Modifiche alla legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori nel settore del latte (1814).

II. Discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi (1743).

*In sede referente***I. Esame dei disegni di legge:**

- MORANDI ed altri. — Norme di principio in materia di tutela dell'ambiente ittico e di pesca nelle acque interne (680).
- Legge-quadro per il settore della bonifica (1885).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PACINI ed altri. — Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria (1652).
- Deputati MENEGHETTI ed altri. — Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria (1915) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione il 21 ottobre 1982)

- e della petizione (n. 166) attinente al disegno di legge n. 1915.

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MORANDI ed altri. — Modifiche alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia (746).

*In sede consultiva***Esame del disegno di legge:**

- Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (2052) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

* * *

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica in agricoltura: esame dello schema di documento conclusivo.

10ª (Industria)

Mercoledì 10 novembre 1982, ore 12

*In sede deliberante***Discussione del disegno di legge:**

- Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (2052) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente***Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento (2054).

11ª (Lavoro)

Mercoledì 10 novembre 1982, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º ottobre 1982, n. 694, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale (2066) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

12ª (Igiene e sanità)

Mercoledì 10 novembre 1982, ore 10

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MELANDRI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, concernente la disciplina del prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1211).
- Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (1759).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali

del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (1853).

- DEL NERO ed altri. — Istituzione del collegio dei depositari di medicinali (30).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PITTELLA e FERRALASCO. — Istituzione presso gli ospedali regionali di una Commissione per la sperimentazione clinica (89).
- DEL NERO ed altri. — Norme sulla sperimentazione clinica di prodotti farmaceutici (1551).

III. Esame dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguardante istituzione del servizio sanitario nazionale (2006-Urgenza).
- PITTELLA ed altri. — Norme per l'esercizio della professione di optometrista (1817).

**Commissione parlamentare
di inchiesta e di studio sulle commesse
di armi e mezzi ad uso militare e sugli
approvvigionamenti**

Mercoledì 10 novembre 1982, ore 15

**Commissione inquirente
per i procedimenti di accusa**

Mercoledì 10 novembre 1982, ore 16,30